



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le *Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico*
Direzione Mercati - Unità Mercati Elettrici all'Ingresso

Piazza Cavour 5
20121 Milano

Milano, 10 Maggio 2015

<p style="text-align: center;">Osservazioni al DCO 163/2015/R/eel “Mercato dell'energia elettrica. Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi”</p>

Considerazioni generali

Prima di rispondere agli spunti di consultazione riteniamo opportuno fare alcune precisazioni.

Nella premessa al DCO 163/2015/R/eel si scrive che *“con sentenza del Consiglio di Stato, 20 marzo 2015, n. 1532, sono state annullate, per difetto di motivazione sull'urgenza e difetto di consultazione, le deliberazioni 342/2012/R/eel e 285/2013/R/eel con le quali sono stati adottati interventi urgenti in materia di contenimento degli oneri di dispacciamento dovuti alla sistematica distorsione dei prezzi di sbilanciamento. Con la medesima sentenza, il Consiglio di Stato non ha, tuttavia, negato la possibilità per l'Autorità di settore di adottare un atto generale di regolazione della materia degli sbilanciamenti, così come degli oneri di dispacciamento”*.

Tale considerazione, seppur fedele al contenuto della sentenza, si concentra però solo su due delle numerose statuizioni, anche di merito, contenute nella decisione del Consiglio di Stato.

Una nuova regolamentazione degli sbilanciamenti che trascurasse i vizi anche di merito rilevati dalla sentenza e reiterasse quindi profili che sono stati oggetto di censura renderebbe illegittimo, oltre che inutile, qualsiasi provvedimento volto a riformare la Disciplina degli Sbilanciamenti.

Una lettura più approfondita della sentenza del Consiglio di Stato rende infatti evidente che l'annullamento in oggetto non si fonda affatto esclusivamente su motivazioni di carattere formale o procedurale, ma anche su profili sostanziali e che, come tali, costituiscono un vincolo, o comunque una linea guida, che l'Autorità è tenuta a rispettare nella sua attività regolatoria.

A supporto di quanto appena affermato, riportiamo qui di seguito alcuni stralci della sentenza del Consiglio di Stato in oggetto.

In merito ai cosiddetti “oneri impropri sostenuti dai consumatori finali”, il Consiglio di Stato rileva infatti quanto segue:

*“[...] che, tuttavia (in disparte i profili di ammissibilità di una siffatta – tardiva – prospettazione), i relativi assunti non risultano condivisibili in quanto **la tendenziale insostenibilità dei richiamati oneri aggiuntivi è stata soltanto affermata, senza che fossero addotti elementi inconfutabili atti**”*



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

a dimostrarne la sussistenza (e una siffatta allegazione sarebbe risultata tanto più necessaria in considerazione degli ingentissimi flussi finanziari che caratterizzano l'ordinario esercizio dell'attività di dispacciamento da parte di Terna s.p.a.). **Sotto tale aspetto, la mera allegazione da parte dell'Autorità di un sovracosto pari a circa 1,5 milioni di euro per il mese di giugno 2012 non sembra di per sé idonea ad arrecare elementi dirimenti in favore della tesi sostenuta dalla medesima Autorità;**"

In merito all'efficacia dei provvedimenti assunti dall'Autorità con le delibere annullate, il Consiglio di Stato rileva quanto segue:

*"[...] che, fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere delle rilevate carenze di ordine procedimentale (e, in particolare, dell'insussistenza di condizioni che legittimassero l'adozione di delibere di somma urgenza per disciplinare 'a regime' un fenomeno di indubbio rilievo), **la società appellante ha altresì osservato (con deduzione non adeguatamente contrastata dall'Autorità) che il valore del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato del dispacciamento – MSD – (si tratta del c.d. 'uplift') non solo non fosse diminuito a seguito della delibera dell'agosto 2012, ma che – al contrario – avesse continuato a salire anche a seguito di tale delibera (la quale mirava, a ben vedere, a un risultato opposto).** Il che, a tacere d'altro, conferma ulteriormente che nel caso in esame si sarebbe resa quanto mai necessaria un'adeguata istruttoria volta a indagare ex ante l'origine effettiva dei fenomeni oggetto di regolazione e i conseguenti possibili rimedi, astenendosi dall'adozione di misure di regolazione non adeguatamente vagliate e ponderate ex ante.*

In merito alla mancata consultazione ed agli elementi emersi nei diversi gradi di giudizio, il Consiglio di Stato rileva quanto segue:

*"[...] Con i passaggi in parola i primi Giudici hanno osservato che, ferma restando l'illegittimità in senso procedimentale delle delibere impugnate a causa del mancato previo esperimento della consultazione preventiva, alcune delle doglianze di contenuto sostanziale fossero altresì condivisibili au fond in quanto, **se l'Autorità avesse coinvolto la ricorrente in primo grado nell'ambito della fase procedimentale, avrebbe acquisito alcuni elementi (almeno tre) che avrebbero dovuto indurla a deliberare in modo diverso.**"*

Alla luce di quanto appena esposto, riteniamo quindi che:

1. I presupposti del DCO 163/2015/R/eel, che sono costituiti dalle medesime considerazioni non circostanziate poste alla base delle deliberazioni recentemente annullate in via definitiva, paiono quindi a) non coerenti con la sentenza del Consiglio di Stato, b) carenti di motivazioni, c) non condivisibili.
2. I provvedimenti proposti nel DCO 163/2015/R/eel, che non sono altro che la riproposizione dei provvedimenti contenuti nelle delibere recentemente annullate, non producono una riduzione



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

dei costi a carico dei consumatori finali (come peraltro già evidenziato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato per il periodo in cui sono stati in vigore), bensì introducono elementi distorsivi e potenzialmente dannosi per il sistema elettrico e quindi anche per i consumatori finali.

A nostro avviso, la revisione del sistema di bilanciamento elettrico non dovrebbe essere affrontata in modo frammentario, bensì attraverso una visione organica e lungimirante della riforma che abbia lo scopo di realizzare un modello realmente e totalmente *cost reflective*.

In tale ottica il DCO ricorda correttamente che per compiere un'organica e definitiva riforma della disciplina è opportuno attendere la piena definizione delle disposizioni del futuro Codice di rete Europeo per il bilanciamento - Balancing Network Code, a cui anche il sistema di bilanciamento italiano dovrà adeguarsi e che dovrebbe entrare in vigore nel 2016.

Pertanto, come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato, non sussistendo motivi di urgenza che giustifichino una frettolosa revisione della disciplina e dovendo, ad ogni modo, rivedere nel prossimo futuro tali provvedimenti per l'entrata in vigore del Codice di rete Europeo, non si condivide la necessità di modificare l'attuale disciplina, per di più secondo linee che paiono in contrasto con la citata decisione del Consiglio di Stato.

Detto ciò, è parimenti utile evidenziare che questo Documento di Consultazione non è né esaustivo né chiaro. Non è esaustivo poiché non solo non evidenzia i reali problemi dell'attuale disciplina degli sbilanciamenti, più volte sottoposti all'attenzione dell'Autorità senza riscontro alcuno, ma sembrerebbe fare anche diversi passi indietro rispetto al precedente DCO 368/2013/R/eel. Non è chiaro poiché introduce ipotesi di modifica talmente vaghe da non rendere possibile dare una risposta precisa.

Esprimiamo infine preoccupazione per l'impatto che le misure proposte avrebbero sui contratti in essere, relativi sia alla fornitura di energia elettrica a clienti finali che alla cessione della produzione delle unità non abilitate. Sarebbe, infatti, inevitabile la rinegoziazione di gran parte di questi contratti, a partire da quelli attualmente in corso.

Fatte queste premesse si riportano, per quanto possibile e tenendo conto dei limiti sopra esposti, le seguenti osservazioni ai singoli spunti di consultazione.

Considerazioni di dettaglio

Q1: Si condivide la necessità di escludere dal calcolo dei prezzi di sbilanciamento le offerte accettate nel MB per il servizio riserva secondaria?

Non condividiamo la necessità di escludere le offerte per il servizio di riserva secondaria dal calcolo di prezzi di bilanciamento.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Come più volte rappresentato, benché esista una riserva secondaria (MW) e una riserva terziaria (MW), non esiste un'energia secondaria e un'energia terziaria, tutta l'energia (MWh) è uguale e concorre allo stesso modo al bilanciamento della rete. La differenza tra le due riserve rileva in termini di risposta del sistema, dal momento che la riserva secondaria esige tempi di risposta molto più veloci rispetto alla riserva terziaria; ciò significa esclusivamente che nella fase di programmazione Terna si deve costituire adeguati margini di entrambe le riserve. Ma ai fini del bilanciamento, il sistema richiede che vengano immessi nella rete gli stessi quantitativi di MWh che vengono consumati, e i MWh sono tutti uguali, non comporta alcuna differenza la circostanza che provengano da impianti che forniscono riserva secondaria piuttosto che terziaria.

Un esempio può rendere meglio l'idea. Nel giorno x e all'ora y la Macrozona A è corta di 10 MWh. Per lo stesso giorno alla stessa ora nella Macrozona A è accettata sul MB un'offerta a salire di 10 MWh a 100 €/MWh da un impianto che fornisce regolazione secondaria. È evidente che, se nello stesso giorno alla stessa ora, un utente del dispacciamento in prelievo fosse andato lungo di 5 MWh, Terna nel MB avrebbe accettato un'offerta a salire di solo 5 MWh. Lo sbilanciamento dell'utente del dispacciamento in prelievo genererebbe un risparmio per il sistema e in un sistema cost reflective, tale risparmio andrebbe riconosciuto all'utente stesso.

Detto ciò, il problema non è includere o meno il prezzo dell'energia fornita da impianti che svolgono il servizio di regolazione secondaria, ma è capire, mantenendo l'attuale impostazione ed escludendo tale prezzo, cosa si utilizza in alternativa. Nell'esempio sopra quello che accadrebbe è che quando un utente sbilancia, in assenza di movimentazioni diverse dalla regolazione secondaria, paga e incassa MGP, il che si traduce in uno sbilanciamento depenalizzato/non premiato con conseguente socializzazione degli oneri/benefici che ne dovessero conseguire.

Adirittura, sempre in riferimento all'esempio sopra esposto, nel caso di eliminazione del prezzo MGP, come proposto nel DCO in esame (v. tabella riportata art. 2.19 del DCO), a chi fosse andato lungo in zona corta, contribuendo quindi alla riduzione dell'energia di cui Terna si deve approvvigionare, non solo non verrebbe remunerato, ma neanche gli verrebbe restituito il prezzo MGP (appunto eliminato); quindi pagherebbe per aver bilanciato il sistema. Mentre, chi fosse andato corto in zona corta, aumentando i costi che Terna deve sostenere sul MB per ribilanciare la zona, sarebbe premiato, in quanto non pagherebbe l'energia consumata (non essendoci un prezzo MB e non potendo usare il prezzo MGP).

Questi esempi vogliono unicamente dimostrare le numerose carenze di questa consultazione. È impossibile dare un parere al quesito se non si spiega che prezzi si utilizzeranno per il calcolo del prezzo di sbilanciamento nel caso si escludano quelli relativi alla regolazione secondaria.

Q2: si condivide la necessità di eliminare tutte le offerte accettate per motivi non dipendenti dallo sbilanciamento complessivo del sistema elettrico?

Anche in questo caso riscontriamo la difficoltà a rispondere a un quesito estremamente generico.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

In riferimento al calcolo del segno di sbilanciamento, non si condivide la necessità di eliminare le offerte per motivi non dipendenti dallo sbilanciamento complessivo del sistema elettrico.

Per il calcolo del segno devono essere incluse tutte le chiamate, a prescindere dal motivo (altri servizi, secondaria, etc.). Una chiamata per servizi è infatti per definizione bilanciata da una controchiamata in verso opposto che riequilibri il sistema. Se la chiamata per servizi non è bilanciata da una controchiamata in verso opposto vuol dire che il servizio è in ombra al bilanciamento, cioè se non avessi fatto la chiamata per servizi avrei comunque dovuto effettuare una chiamata per bilanciare il sistema. Non tener conto delle chiamate per servizi e tener conto però della controchiamata che altro non fa che ribilanciare il sistema, rischia di far apparire lungo/corto un sistema in realtà uscito corto/lungo dal MGP. Quindi ai fini del calcolo del segno, è necessario utilizzare tutte le chiamate a salire e a scendere, la differenza tra queste due quantità rappresenta il bilanciamento netto e quindi il segno.

La controprova di avere un segno che rappresenti realmente l'energia di bilanciamento è la seguente. Dato per scontato che fare il netto tra tutte le chiamate a salire e a scendere a livello nazionale dà il verso e il valore (in termini di MWh) dell'energia di bilanciamento, la somma dei segni delle Macrozone deve restituire il valore del bilanciamento nazionale; se così non fosse (è ciò che avverrebbe con l'esclusione delle movimentazioni per servizi) il segno non rappresenterebbe più l'energia di bilanciamento bensì qualcos'altro.

Per quanto riguarda il prezzo di sbilanciamento le considerazioni sono simili a quanto sopra scritto per la regolazione secondaria. Se il bilanciamento è dato da una movimentazione per risoluzione delle congestioni, cosa utilizzo per calcolare il prezzo di sbilanciamento? Se non si forniscono tali informazioni risulta impossibile dare una risposta a questa domanda, che risulta pertanto lacunosa.

Q3: Si condivide la Soluzione A individuata dall'Autorità?

Riteniamo che l'introduzione di un sistema di accounting possa rappresentare una novità interessante, non tanto ai fini della valorizzazione degli sbilanci, quanto piuttosto in termini di trasparenza del funzionamento del MSD e dell'attività di Terna. Tuttavia è fondamentale che tale sistema sia definito su regole chiare e gestito in modo assolutamente non discrezionale. Terna già possiede un sistema di accounting che potrebbe fungere da struttura di partenza di un'eventuale proposta, la quale dovrà però essere resa pubblica ed essere concertata con gli operatori. Più in generale auspichiamo che tale sistema metta comunque a disposizione degli operatori almeno un anno di dati storici e che Terna renda pubbliche con maggiore accessibilità e rapidità le informazioni inerenti la definizione dei prezzi dell'energia.

Allo stato attuale non è possibile dare alcun giudizio sulla validità del sistema di accounting perché l'Autorità non descrive, nemmeno in linea di massima, come questo sistema dovrebbe funzionare.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Riteniamo comunque che questo meccanismo non possa essere preso in considerazione per le finalità previste nel documento, anche perché la sua definizione e implementazione, secondo quanto espresso in precedenza, richiederebbe un lasso di tempo non trascurabile e sarebbe in ogni caso destinato a durare solo pochi mesi, stante la prossima definizione del Codice di rete Europeo per il bilanciamento.

Q4: Si condivide la Soluzione B individuata dall'Autorità?

Non condividiamo la proposta di esclusione del MSD ex-ante dal calcolo del segno dello sbilanciamento in quanto tale ambito non rappresenta solo un mercato di servizi, ma anche di bilanciamento.

Tale soluzione porta ad approssimazioni non condivisibili. Ricordiamo che in passato questa soluzione, abbinata all'esclusione delle movimentazioni di regolazione secondaria dal calcolo del prezzo di sbilanciamento, ha portato ad avere Macrozone senza prezzi di sbilanciamento nell'80% delle ore su base mensile con la conseguente socializzazione degli oneri/benefici generati.

Q5: Si condivide la proposta dell'Autorità di eliminare il riferimento ai prezzi di MGP dal meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento applicati alle unità non abilitate?

Non si condivide la proposta dell'Autorità. Per le considerazioni si rimanda a quanto riportato al Q1.

Q6: Si condivide la necessità di applicare anche alle unità non abilitate un meccanismo di prezzi di sbilanciamento duali qualora gli aggiustamenti introdotti non risolvano a pieno le distorsioni sopra descritte?

Non si condivide la necessità di applicare anche alle unità non abilitate un meccanismo di prezzi di sbilanciamento duali.

Il senso del meccanismo di prezzi di sbilanciamento duali applicato alle unità abilitate sta nel fatto che se un impianto abilitato al MSD sbilancia l'Italia rischia realmente di andare al buio. Quando infatti Terna svolge il MSD, confronta le proprie previsioni di consumi con la produzione e corregge eventuali squilibri sul MSD fase programmazione, per portarsi in sicurezza. Da ciò ne consegue che se un utente del dispacciamento in prelievo sbilancia, Terna (e quindi il sistema) neanche se ne accorge, in quanto Terna ha messo in sicurezza il sistema sul MSD ex ante sulla base delle proprie previsioni di consumo complessivo e non sulla base degli acquisti effettuati sul MGP dalla domanda. Se invece a sbilanciare sono gli impianti abilitati al MSD sulla cui produzione Terna



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

conta, è chiaro che si crea un problema potenzialmente grave. Un impianto abilitato deve immettere esattamente quanto programmato, un eventuale sbilanciamento anche controfase metterebbe a rischio la sicurezza del sistema. È questo il motivo per cui è così penalizzato lo sbilanciamento per gli impianti abilitati, proporre tale trattamento anche per i soggetti non abilitati non ha alcun senso.

Tale modifica comporterebbe anche una crescita esponenziale dei costi. Ciò potrebbe causare anche problemi di politica industriale per l'inevitabile necessità di addebitare gli oneri generati sugli utenti finali. Segnaliamo anche che un'implementazione nel 2016 creerebbe gravissimi problemi agli operatori e ai clienti finali, vista la necessità di rinegoziare le condizioni economiche dei contratti già in essere con le controparti.

Conclusioni

Confermiamo quanto già sopra esposto, e cioè che non condividiamo la necessità di modificare la disciplina degli sbilanciamenti, soprattutto in vista dell'ormai prossima entrata in vigore del Codice di rete Europeo per il bilanciamento - Balancing Network Code.

Confermiamo, ad ogni modo, che la consultazione, in parte per la genericità delle modifiche proposte, in parte per la frammentazione degli spunti, non ha dato la possibilità di valutare una proposta organica.

Se si confermasse la volontà di modificare l'attuale disciplina, auspichiamo quantomeno di avere l'opportunità di rispondere a un nuovo documento di consultazione nel quale sia presentata una regolamentazione completa ed esaustiva, tale da consentire una risposta a tutte le richieste di chiarimento sopra espresse e che sia coerente con la sentenza del Consiglio di Stato.

Segnaliamo anche, in via preventiva, che l'eventuale decorrenza di qualsiasi provvedimento in materia non debba essere retroattiva, ma bensì prevedere un congruo anticipo prima dell'applicazione. Riteniamo inoltre che qualsiasi revisione alla disciplina degli sbilanciamenti implichi la necessità per i grossisti di disporre dei dati di misura giornalieri dai distributori e senza oneri aggiuntivi (tale servizio ad oggi è fornito, a pagamento, dalla sola Enel Distribuzione).

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.


Paolo Ghislandi